



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 08.11.2018

COPIA

Oggetto: Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018/2020. Variazione programma del fabbisogno di personale anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno otto del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Presente
Federico Scattu	Assessore,	Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

la Giunta Comunale

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che, essendo la spesa per il personale 2018 è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi del triennio 2015/2017, sulle cessazioni intervenute dal 2016 al 2018 è possibile applicare un turnover del 100%;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2018, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017);

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del dl 113/2016.

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Cardedu per gli anni 2011-2013 è pari a € 419.997,79 e che la spesa di personale (di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006) dell'ultimo consuntivo approvato è stata pari a € 352.579,51 e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2018-2020 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

Considerato che la previsione aggiornata di spesa 2018, ammonta a € **378.926,17**;

Ritenuto di aggiornare i fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, annualità 2018, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

- n. 1 dip,te Ufficio di staff Cat. D.1 a tempo pieno mesi di novembre e dicembre 2018;
- n. 1 dip,te Ufficio di staff Cat. D.1 a tempo parziale 30% mesi di novembre e dicembre 2018;

Dato atto che spetta al Responsabile del Servizio amministrativo l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento attenendosi altresì alle pronunce della Corte dei Conti ed in particolare al parere espresso dalla Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia con delibera 292 del 10.09.2015, nel quale, rifacendosi ad altra giurisprudenza contabile che già aveva avuto modo di analizzare l'istituto di cui all'art. 90 TUEL con le deliberazioni Piemonte/312/2013/SRCPIE/PAR e Campania/155/2014/PAR, vengono affermati i seguenti principi:

- la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell'art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali. Il principio sopra esposto è stato chiaramente sintetizzato dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, laddove ha affermato che "l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica". Ancora di recente, la giurisprudenza (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 208/2013) ha ribadito che la previsione dell'art. 90 del TUEL «costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di "direzione politica" di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto "esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo" di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae».
- il carattere fiduciario della selezione del personale. Si rammenta, in ogni caso, che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: «Il comando normativo dell'art. 90 non permette, peraltro, [...], di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione»);

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo programma di reclutamento, come risulta dal prospetto allegato;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del

D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo)

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 con Verbale n. 23. in data 07.11.2018;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267 (*indicare estremi*);

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1. **Di confermare** l'inesistenza di eccedenze nel 2018, viste le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente;
2. **Di approvare** la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dando atto che la consistenza finanziaria, quantificata in € 388.923,25, rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006:

SEGRETARIO COMUNALE

Unita'	Tipologia rapporto
1	Ipotesi di Segreteria convenzionata importo stanziato anno 2019

AREA AMMINISTRATIVA

Unita'	Cat.	Profilo
1	D	Istr. Direttivo-Vicesegretario
1	D	Istr. Dir. pedagoga
2	C	Istr. amministrativo
1	B	Autista Scuolabus

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Unita'	Cat.	Profilo
1	D	Istr. Direttivo contabile
1	D	n. 1 Istr. Direttivo Geometra proveniente da Area Tecnica

AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Unita'	Cat.	Profilo
1	D	n. 1 dipendente ai sensi dell'art. 110, c. 1 D. Lgs. n. 267/2000 importo stanziato anno 2019
1	D	Istr. Dir. Vigilanza (Specialista di Vigilanza)

3. **Di disporre** l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018/2020, annualità 2018, limitatamente alle seguenti assunzioni a tempo determinato necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile:
 - n. 1 dip,te Ufficio di staff Cat. D.1 a tempo pieno mesi di novembre e dicembre 2018;
 - n. 1 dip,te Ufficio di staff Cat. D.1 a tempo parziale 50% mesi di novembre e dicembre 2018;
4. **Di precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
5. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio comunale
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.S;
8. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alle assunzioni programmate;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott. Giacomo Mameli

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09.11.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 08.11.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 09.11.2018

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

